

***Indicazioni operative per gli Organismi di mediazione forense
Nell'ambito delle misure di contenimento e contrasto del COVID-19***

(Roma, 16 marzo 2020)

L'attività svolta dagli Organismi di mediazione non rientra nell'ambito di applicazione né dell'art. 10 del d.l. n. 9/2020 (*Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali*), né del successivo d.l. n. 11/2020 (*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*), ragion per cui per essi non opera alcuna sospensione o rinvio automatico.

E' tuttavia evidente che nello svolgimento della propria attività istituzionale ciascun ODM debba adottare tutte le misure organizzative necessarie a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine:

- **è opportuno** prediligere l'utilizzo delle modalità telematiche di svolgimento degli incontri, ove già previste dai Regolamenti degli ODM (art. 3, comma 4, dlgs. n. 28/2010).
- Ove non fosse possibile procedere attraverso tali modalità, **occorrerà predisporre** misure volte ad evitare assembramenti che non consentano di rispettare la distanza minima di un metro tra ciascuno dei soggetti coinvolti nell'attività di mediazione.
- Ove, per gli spazi disponibili, non fosse possibile adottare tali misure l'Organismo potrebbe sospendere le attività.

Tutte le misure adottate andranno comunicate alle parti delle mediazioni già iscritte.

Ove l'Organismo continui a prestare i propri servizi:

Quanto ai nuovi procedimenti deve necessariamente:

- garantire la presentazione delle istanze di mediazione;

- ai sensi dell'art. 5, comma 6 dlgs. n. 28/2010, comunicare alle altre parti le domande di mediazione pervenute;
- ai sensi dell'art. 8, 1° comma dlgs. n. 28/2010, designare il mediatore e fissare il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

E' opportuno fissare gli incontri successivamente alla data del 3 aprile prevista dal d.p.c.m. del 9 marzo 2020 o alle altre successive che saranno previste come termine finale per le misure di contenimento del contagio.

Quanto ai procedimenti già iscritti è opportuno:

- proporre alle parti di convertire il procedimento in presenza in un procedimento a distanza;
manifestare alle parti la disponibilità a concedere rinvii successivi al 3 aprile o alle date successive che saranno previste come termine finale per le misure di contenimento del contagio.